


Consulti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Torino

LA GESTIONE SEPARATA

Luigino Zanella
Cristina Lanzillotta

CENTRO STUDI OPEN
TORINO 29/04/2025



LA GESTIONE SEPARATA: CENNI STORICI

La Gestione Separata nasce con la L. 335/95 (art. 2, c. 26) di riforma del sistema pensionistico, anche nota come riforma Dini

E' un fondo pensionistico, istituito presso l'INPS, finanziato con i contributi previdenziali **obbligatori** dei lavoratori assicurati

Coinvolge per la prima volta categorie di lavoratori sino a quella data escluse dal sistema pensionistico pubblico

LA GESTIONE SEPARATA: CENNI STORICI

E' un piano pensione a contributi definiti che restituisce ai partecipanti sotto forma di rendita vitalizia, **reversibile al 60%**, la somma, rivalutata, che i partecipanti stessi hanno versato nel corso degli anni di attività come professionisti e lavoratori autonomi


Il sistema di calcolo della pensione è esclusivamente di tipo contributivo

Garantisce una copertura IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti)

LA GESTIONE SEPARATA: CENNI STORICI

Inizialmente sono obbligati all'iscrizione alla Gestione separata i **professionisti privi di Cassa** che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, **i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e gli incaricati alla vendita a domicilio** (venditori porta a porta con reddito annuo superiore ad € 5.000)

Si tratta di categorie residuali di lavoratori per le quali non era sino a quel momento prevista una specifica cassa di previdenza



LA GESTIONE SEPARATA: CENNI

Con leggi successive alla Legge n. 335/1995 vengono coinvolte ulteriori categorie di lavoratori, da ultimi anche gli sportivi del settore dilettantistico (recente riforma del terzo settore e dello sport)

LA GESTIONE SEPARATA: CENNI

La particolarità di questa gestione rispetto alle altre riguarda il fatto che **sono obbligati all'iscrizione e al versamento** dei contributi alla gestione separata INPS anche **lavoratori già assicurati** presso altre casse o gestioni assicurative previdenziali obbligatorie per i redditi non assoggettati alla cassa di appartenenza.

Ad esempio, il **libero professionista** (ad esclusione degli iscritti alla cassa dei dottori commercialisti ed esperti contabili nonché i ragionieri iscritti alla loro cassa di previdenza), il **dipendente**, l'**artigiano**, il **commerciante**, ecc. che percepisce un compenso di amministratore sarà obbligato ad una doppia iscrizione; alla propria cassa, per l'attività professionale, di impresa o subordinata e alla gestione separata per gli altri compensi

LA GESTIONE SEPARATA: CENNI

Sono assoggettati anche i **pensionati** che percepiscono altri compensi o redditi rientranti nell'area di competenza della gestione separata.

C'è un'esclusione sorta sin dall'origine. Riguarda i soggetti che alla data di introduzione della normativa avevano compiuto più di 65 anni (**oggi ormai ultranovantacinquenni**) per i quali non è prevista l'iscrizione alla gestione separata. La causa sta nel fatto che, vista l'età, non avrebbero maturato il diritto ad trattamento pensionistico.

Questo principio non è stato però applicato su altre tipologie di rapporti e non si è neppure legato all'età dei lavoratori anziani, anche se già pensionati, che sono entrati nella sfera d'azione della gestione separata dopo il 1996 così come per situazioni del tutto marginali, occasionali o comunque di bassa redditività (anche sotto la soglia di esclusione, che non riguarda tutte le casistiche, dei 5.000 €)

LA GESTIONE SEPARATA: CENNI

Caso del tutto particolare riguarda gli ingegneri e gli architetti che, con l'intento di equilibrare il rischio di concorrenza sleale tra liberi professionisti iscritti ad INARCASSA e lavoratori dipendenti che svolgevano anche attività professionale, ma sarebbero stati esclusi dal pagamento dei contributi pensionistici soggettivi dovuti alla cassa, hanno generato un contenzioso, non del tutto risolto, dovuto alle pretese dell'INPS e alle delibere di INARCASSA circa gli obblighi contributivi di tipo integrativo



LA CONTRIBUZIONE DOVUTA PER L'ANNO 2025 ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

L'INPS, con un propria **Circolare 30 gennaio 2025, n. 27** ha comunicato i valori aggiornati per il 2025 dei **minimali e massimali** di contribuzione e delle **aliquote contributive** dovute dai lavoratori iscritti alla Gestione separata.

L'iscrizione è rivolta alle seguenti categorie di lavoratori

- titolari di cariche sociali quali Presidente del CdA, amministratori di società, sindaci e revisori di società o enti pubbliche e privati;
- componenti di collegi e commissioni;
- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (disciplinati dall'art. 409 c.p.c.);
- incaricati alle vendite a domicilio con reddito superiore a 5mila euro (venditori porta a porta);
- *spedizionieri doganali non dipendenti (da gennaio 1998);*
- titolari di assegni di ricerca;
- *titolari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;*
- *amministratori locali;*
- titolari di reddito da lavoro autonomo occasionale superiore a 5.000 euro annui;
- *associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (fino al 31 dicembre 2015);*
- *medici con contratto di formazione specialistica;*
- *prestatori di lavoro occasionale accessorio (retribuiti tramite voucher, prestò, libretto di famiglia);*
- magistrati onorari confermati non esclusivisti;
- collaboratori coordinati e continuativi del settore sportivo dilettantistico (d. lgs 28/2/2021, n. 36).



L'iscrizione è rivolta alle seguenti categorie di lavoratori

- dal 1° gennaio 2025 sono tenuti all'iscrizione anche gli addetti al controllo a alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella sulle quali è autorizzato l'esercizio delle scommesse sportive, iscritti in apposito registro (art. 1, c. 553, Legge n. 207/2024)

Non residenti – iscrizione alla gestione separata

Il Ministero del Lavoro, con l'interpello 35/2008 del 1.09.2008, ha espresso il parere riguardante l'aliquota da utilizzare ai fini della contribuzione alla Gestione Separata in caso di collaboratori **non residenti in Italia** che siano contemporaneamente sottoposti a una forma previdenziale in un Paese straniero

In caso si tratti di Paesi membri dell'Unione Europea o Paesi legati all'Italia da convenzioni internazionali di sicurezza sociale, l'aliquota da applicare è quella ridotta; in caso di Paesi non legati all'Italia da alcuna convenzione di diritto internazionale trova applicazione il principio della territorialità e, pertanto, il collaboratore sarà soggetto all'iscrizione alla Gestione Separata con il versamento dell'aliquota contributiva intera, come per coloro che non risultano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria in un Paese straniero.



Obbligo di iscrizione alla Gestione separata alla luce delle Sentenze della Corte costituzionale



La Corte costituzionale, con la [Sentenza n. 104 del 22 aprile 2022](#), ha confermato la sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, [non solo](#) per "***i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali***", [ma anche](#) per i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, [non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l'obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professionale](#) e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddetto integrativo, non anche di quello cosiddetto soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale". Cosiddetti "**professionisti senza cassa**".



Obbligo di iscrizione alla Gestione separata alla luce delle Sentenze della Corte costituzionale




Successivamente, con la [Sentenza n. 238 del 28 novembre 2022](#), la Corte Costituzionale ha precisato che “sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata tanto i lavoratori autonomi e i professionisti sprovvisti di un albo professionale, quanto quelli che, pur essendo iscritti, a causa dell’attività esercitata, a uno specifico albo (e versando, in ragione di tale iscrizione, il contributo integrativo), [tuttavia non sono altresì iscritti alla relativa cassa professionale](#) (e non versano pertanto il contributo soggettivo), sia che la non iscrizione alla cassa professionale, sia dovuta alla mancata integrazione dei presupposti al verificarsi dei quali scatta l’obbligo di iscriversi, sia che dipenda, al contrario, dalla sussistenza di un divieto in tal senso, derivante dall’iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria, come nel caso specifico di ingegneri e architetti”.

Obbligo di iscrizione alla Gestione separata alla luce delle Sentenze della Corte costituzionale



La Corte Costituzionale, in continuità con quanto già sancito nella Sentenza n. 104/2022 per gli avvocati del libero foro, con la [Sentenza n. 55 dell'8 aprile 2024](#), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui *non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta INARCASSA, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria*, ai sensi dell'art. 21 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), *tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata* costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore".



Obbligo di iscrizione alla Gestione separata alla luce delle Sentenze della Corte costituzionale



L'INPS già con la Circolare n. 107 del 3 ottobre 2022, aveva indicato, al paragrafo 3, che "i soggetti che *esercitano per professione abituale*, ancorché non esclusiva, attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad Albi e che *non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza* e **devono versare la contribuzione previdenziale alla Gestione separata**, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla medesima Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica e, pertanto, fino all'anno di imposta 2011"

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA

La domanda va presentata online all'INPS, attraverso il servizio "Domanda Iscrizione Parasubordinati" (art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335). L'applicazione online consente all'utente o a chi per lui di procedere a detta iscrizione

Selezione del beneficiario della domanda : inserito il codice fiscale della persona da iscrivere, viene effettuato un controllo per verificare l'esistenza di precedenti domande presentate.

In caso non ve ne siano, si può procedere all'iscrizione dell'utente o come Professionista o come Parasubordinato , i dati anagrafici dell'utente compaiono in automatico.

Il soggetto dovrà inserire obbligatoriamente:

- La data di inizio attività
- Il numero di telefono
- L'indirizzo email Al termine della compilazione, viene chiesto la CONFERMA dei dati e la successiva PROTOCOLLAZIONE della domanda.

N.B.: l'applicazione suggerirà all'utente la data dell'inizio attività qualora risultasse contribuzione a suo carico.

IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

le modalità di versamento della contribuzione e le aliquote contributive da applicare variano a seconda che si tratti di **collaboratori e figure assimilate** o di **professionisti e lavoratori autonomi** iscritti alla gestione separata.

Per i primi il versamento dovrà essere effettuato dal committente e la contribuzione è **così ripartita:**

- 1/3 a carico del collaboratore
- 2/3 a carico del committente.

La base imponibile è rappresentata da tutte le somme e dai valori a qualunque titolo ricevuti dai collaboratori, anche sotto forma di erogazioni liberali. Sono esclusi i rimborsi spese.

Per i secondi il versamento verrà effettuato in **autoliquidazione unitamente al versamento delle imposte sui redditi** con contribuzione interamente a carico del lavoratore fatta salva una quota di **rivalsa del 4%** che potrà essere inserita con addebito in fattura al committente. La base imponibile riguarda tutte le somme e i valori a qualunque titolo ricevuti dal lavoratore compreso il rimborso delle spese.

N.b.: per il calcolo dell'acconto per l'anno 2025 si devono utilizzare le aliquote in vigore nel 2025

Il versamento dei contributi dovrà essere effettuato esclusivamente tramite modello **F24 telematico** (F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche) **entro il 16 del mese successivo** a quello di effettiva corresponsione del compenso

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE NELLE CO.CO.CO.

Nella co.co.co. il committente deve:

- trasmettere all'INPS i dati retributivi di ciascun lavoratore necessari alla determinazione dei contributi dovuti, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento tramite **UNIEMENS**;
- rilasciare la certificazione dei compensi ricevuti dal prestatore (cd. modello **CU**) entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stato corrisposto il compenso (o entro 12 giorni dalla richiesta del collaboratore in caso di cessazione di rapporto;
- **versare mensilmente l'intero contributo** (quindi anche la parte dovuta dal prestatore) mediante modello F24 **entro il giorno 16** del mese successivo a quello di corresponsione del compenso. Per i compensi erogati entro il 12 gennaio si applica il **principio di cassa allargato** con le aliquote in vigore al 31/12 dell'anno di competenza

L'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA E DI COMPUTO PER I COLLABORATORI E LE FIGURE ASSIMILATE, ISCRITTI IN VIA ESCLUSIVA ALLA GESTIONE SEPARATA, PER L'ANNO 2025 È PARI AL **33%**

Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a:

- **0,50%** utile per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla **maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera;**
- **0,22%** (disposto dall'art. 7 del D.M. 12 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 247, del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 791, della Legge n. 296/2006). **Aliquota aggiuntiva a tutela dell'astensione obbligatoria dal lavoro durante la maternità;**
- **1,31%** - **DIS-COLL** (disposto dall'art. 15-quinquies del D.Lgs. n. 22/2015, introdotto dal comma 223 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021).

Tabella collaboratori e figure assimilate

Codice	Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di p.Iva	IVS	Malattia, maternità, ANF	Maternità ex D.M. 12 luglio 2007	DIS-COLL	Totale
1A - 1E	Amministratore di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
1B	Sindaco di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
1C	Revisore di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
1D	Liquidatore di società	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
02	Collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e simili	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
03	Partecipante a collegi e commissioni	33,00	0,50	0,22		33,72
04	Amministratore di enti locali (D.M. 25 maggio 2001)	33,00	0,50	0,22		33,72

05	Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
06	Co. Co. Co. (con contratto a progetto/programma di lavoro/fase)	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
07	Venditore porta a porta	33,00	0,50	0,22		33,72
09	Rapporti occasionali autonomi (Legge n. 326/2003 art. 44)	33,00	0,50	0,22		33,72
11	Collaborazioni coordinate e continuative presso PP.AA.	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
12	Rapporti di co.co.co. Prorogati	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
13	Associati in partecipazione (dal 2004 al 2015)	33,00	0,50	0,22		33,72
14	Formazione specialistica	33,00	0,50	0,22		33,72
17	Consulente parlamentare	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03

18	Collaborazioni coordinate e continuative - D.Lgs. n. 81/2015	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
19	Amministratore di enti locali iscritti in GS come Liberi Professionisti	25,00	0,50	0,22	0,51	26,07
20	Collaborazioni coordinate e continuative covid-19 - ordinanza 24 ottobre 2020 d.p.c.m. protezione civile	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03

Codice	Tipo rapporto	IVS	Malattia Maternità ANF	Maternità ex D.M. 12.7.2007	DIS- COLL	Totale
M1	Magistrati onorari confermati non esclusivi – art. 15-bis commi 3 e 5 D.L. 22 giugno 2023, n.75, senza altra forma di previdenza obbligatoria	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
M1	Magistrati onorari confermati non esclusivi – art. 15-bis commi 3 e 5 D.L. 22 giugno 2023, n.75, in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria	24,00	0,50	0,22	1,31	26,03

PER I SOGGETTI **GIÀ PENSIONATI O ASSICURATI PRESSO ALTRE FORME DI PREVIDENZA OBBLIGATORIE**, PER L'ANNO 2025, L'ALIQUOTA È CONFERMATA AL 24%.

Per la corretta individuazione dell'aliquota da applicare, **piena o ridotta**, a una data prestazione lavorativa bisogna far riferimento al periodo di attività, indipendentemente dal momento in cui viene erogato il compenso. Pertanto se, ad es., l'attività lavorativa è svolta in un periodo del 2025 in cui il lavoratore **non era titolare né di pensione, né di ulteriori rapporti assicurativi**, andrà applicata l'aliquota piena, anche se al momento dell'erogazione del compenso la sua posizione dovesse aver subito delle **variazioni** (es. per la contemporanea instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente o per l'erogazione di una pensione).

Se però al momento dell'erogazione del compenso **l'aliquota piena è variata**, in applicazione del principio di cassa vigente nella Gestione Separata, esso verrà assoggettato all'aliquota vigente. Non può quindi **mai** darsi il caso di applicazione in un anno di un'aliquota non più in vigore. In altri termini, ai fini della corretta applicazione dell'aliquota occorre tener presente che:

- il periodo di attività lavorativa incide sul **tipo** di aliquota (piena o ridotta);
- il principio di cassa incide sulla **misura** dell'aliquota.

I COLLABORATORI SPORTIVI NEL SETTORE DILETTANTISTICO

CO.CO.CO. SPORTIVE

L'art. 35, del D.Lgs. n. 36/2021, individua la tutela previdenziale dei lavoratori che abbiano instaurato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, del Codice di procedura civile), **resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche**, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici riconosciuti dal CONI o dal CIP.

Ad essi sono applicate le disposizioni (di cui all'art. 35, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2021), che prevede l'obbligo contributivo, con aliquota del 25% presso la Gestione separata al superamento dell'importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui, secondo il regime di cassa; il calcolo della contribuzione dovuta fino al 31 dicembre 2027, deve essere effettuato sul 50% dell'imponibile contributivo

I COLLABORATORI SPORTIVI NEL SETTORE DILETTANTISTICO

CO.CO.CO. AMMINISTRATIVO GESTIONALE

L'art. 37, del D.Lgs. n. 36/2021, individua la tutela previdenziale dei lavoratori che abbiano instaurato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, del Codice di procedura civile), avente a oggetto l'attività di carattere **amministrativo-gestionale resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche**, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici riconosciuti dal CONI o dal CIP.

Non rientrano tra i soggetti disciplinati dall'art. 37 del citato D.Lgs. n. 36/2021, coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio occorra essere iscritto in appositi albi o elenchi, tenuti dai rispettivi ordini professionali. Per tali lavoratori è prevista l'assicurazione previdenziale e assistenziale presso la Gestione separata, secondo la disciplina previdenziale prevista per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Codice	Tipo rapporto	IVS	Malattia Maternità ANF	Maternità ex D.M. 12.7.2007	DIS- COLL	Totale
D1	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.Lgs n. 36/2021 art. 35, comma 8 quinquies, società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore – collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – riforma dello sport	25%				25%
D2	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.Lgs n. 36/2021 art. 35, comma 8 quinquies, società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore – collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – aliquota prestazioni non pensionistiche – riforma dello sport		0,50%	0,22%	1,31%	2,03%
D3	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.Lgs n.36/2021 art.35, comma 8 quinquies, società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore – collaboratori sportivi assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – riforma dello sport	24%				24%
D4	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.Lgs. 36/2021 art. 3 – collaboratori amministrativo gestionali non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – riforma dello sport	25%				25%

Codice	Tipo rapporto	IVS	Malattia Maternità ANF	Maternità ex D.M. 12.7.2007	DIS- COLL	Totale
D5	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.Lgs. 36/2021 art. 37 – collaboratori amministrativo gestionali non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – riforma dello sport		0,50%	0,22%	1,31%	2,03%
D6	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.Lgs n.36/2021 art.37 – collaboratori amministrativo gestionali assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – riforma dello sport	24%				24%
D7	LAVORATORI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AUTORIZZATI AD ATTIVITA' RETRIBUITA – D.Lgs. n.36/2021 art.25, comma 6 – riforma dello sport	24%				24%

Anche nel settore sportivo, per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l'aliquota da applicare pwe l'anno 2025 è pari al 24%

PROFESSIONISTI DEL SETTORE SPORTIVO DILETTANTISTICO

LAVORATORI AUTONOMI DEL SETTORE SPORTIVO (con partita IVA)

Per l'art. 35, c. 2, del D.lgs n. 36/2021, e s.m. successive sono obbligati all'assicurazione previdenziale e assistenziale presso la Gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, della L. n. 335/1995, i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo e che svolgono **prestazioni autonome** e quindi tenuti, ai sensi del c. 8-bis del citato articolo 35, al pagamento della contribuzione pensionistica calcolata **sulla parte di compenso eccedente i 5.000 euro annui**. L'aliquota è pari al 25% per IVS per i lavoratori privi di altra forma previdenziale obbligatoria **sul 50% dell'imponibile fino al 31/12/2027**.

PROFESSIONISTI DEL SETTORE SPORTIVO DILETTANTISTICO

LAVORATORI AUTONOMI DEL SETTORE SPORTIVO (con partita IVA)

Inoltre, è dovuta la contribuzione aggiuntiva ai fini previdenziali pari all'1,07%, comprensivo delle aliquote di finanziamento dello 0,50% per malattia e degenza ospedaliera, 0,22% per maternità e 0,35% per l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). Pertanto, l'aliquota totale è pari a 26,07%.

La contribuzione aggiuntiva relativa alle prestazioni non pensionistiche - quale maternità, malattia, degenza ospedaliera, ISCRO (per la quale è applicata l'aliquota complessiva pari all'1,23% per i lavoratori autonomi) **deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00 euro annui.**

Professionisti settore sportivo dilettantistico	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria	25% IVS calcolato sul 50% dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro 1,07% (0,50% + 0,22% aliquota aggiuntiva + 0,35% ISCRO) calcolato sul totale dei compensi percepiti al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui

Nel caso di soggetto coperto da altra forma di previdenza obbligatoria o titolare di pensione diretta, l'aliquota è pari al 24% ai soli fini dell'IVS e, fino al 31 dicembre 2027, calcolato sul 50% dei compensi percepiti.

Lavoratori autonomi: quali aliquote per il 2025

Per l'anno 2025 le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di partita iva, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza né pensionati, sono:

- aliquota contributiva per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) in misura pari al 25%;
- aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72% (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale);
- aliquota contributiva aggiuntiva per la c.d. ISCRO pari allo 0,35% istituita dall'art. 1, comma 398, della Legge n. 178/2020.

PROFESSIONISTI	ALIQUOTE
Soggetti non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria	26,07% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,35 ISCRO)
Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie	
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24% (24,00 IVS)

Massimale e minimali per il 2025

La Circolare evidenzia che per l'anno 2025 il massimale di reddito sui cui si calcola l'imponibile previdenziale (previsto dall'articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995), è pari a **120.607**.

Attenzione le aliquote per il 2025 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.

Per l'anno 2025 il minimale di reddito (previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge 2 agosto 1990, n. 233), è pari a 18.555 euro, quindi:

- gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24% avranno l'**accredito dell'intero anno** con un **contributo annuo** di 4.453,2 euro;

Massimale e minimali per il 2025

- gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'**aliquota maggiore** avranno l'accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

a) **professionisti:**

4.837,29 euro (di cui 4.638,75 euro ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l'aliquota del 26,07%;

4.837,29 euro per i lavoratori autonomi sportivi che producono reddito (di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 917/1986) del settore dilettantistico, di cui 4.638,75 che applicano l'aliquota del 25% ai fini IVS e 198,54 euro per l'aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari a 1,07%;

gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi :

b) parasubordinati e figure assimilate:

- 6.256,75 euro (di cui 6.123,15 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota del 33,72%;
- 6.499,82 euro (di cui 6.123,15 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota del 35,03%;
- 4.837,29 euro (di cui 4.638,75 euro ai fini pensionistici) per i soli amministratori di enti locali iscritti alla Gestione separata come liberi professionisti per i quali l'Ente locale applica l'aliquota del 26,07%;
- 6.499,82 euro (di cui 6.123,15 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva (art. 15-bis, commi 3 e 5, del D.L. n. 75/2023) in assenza di altra forma di previdenza obbligatoria, per i quali si applica l'aliquota del 35,03%;
- 4.829,87 euro (di cui 4.453,2 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva (art. 15-bis, commi 3 e 5, del D.L. n. 75/2023), in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria (compreso per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense), per i quali si applica l'aliquota del 26,03%;
- 5.015,42 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e figure simili dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico, di cui 4.638,75 euro applicando l'aliquota del 25% ai fini pensionistici e 376,67 euro per l'aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari al 2,03%.

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE – METODO CONTRIBUTIVO

Con riferimento alle prestazioni pensionistiche, i lavoratori iscritti alla Gestione separata, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono del tutto equiparati ai lavoratori autonomi e il trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il **metodo contributivo**.

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE GESTIONE SEPARATA

La Gestione Separata INPS offre ai suoi iscritti le stesse prestazioni previdenziali dei fondi pensione obbligatori.

Pensioni:

- Pensione di vecchiaia
- Pensione anticipata
- Assegno ordinario di invalidità
- Pensione di inabilità
- Pensione di reversibilità
- Pensione indiretta

Altre prestazioni:

- Indennità di malattia e ricovero ospedaliero
- Maternità
- Assegno unico
- Iscro
- Discoll

PRESTAZIONI – MALATTIA E DEGENZA OSPEDALIERA

Il servizio permette di presentare la domanda di indennità per eventi di malattia che determinano una temporanea incapacità lavorativa o una degenza ospedaliera per lavoratori iscritti alla Gestione Separata:

- è rivolto agli iscritti non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- L'indennità di malattia spetta, nell'anno solare in cui si verifica la malattia, per un periodo non superiore a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e **non inferiore a 20 giorni e per un massimo di 61 giorni** (Circ. INPS 16/4/2007 n. 76);
- non spetta per periodi di malattia inferiori a quattro giorni;

L'indennità di degenza ospedaliera spetta per tutte le giornate di ricovero, anche in day hospital, per un massimo di 180 gg nell'anno di calendario.

PRESTAZIONI – MALATTIA E DEGENZA OSPEDALIERA

Indennità di malattia - È corrisposta nella misura dell'**8%, 12% e 16%** dell'importo calcolato dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell'anno di inizio della malattia, in base ai **contributi** versati nei 12 mesi precedenti la malattia:

- 8%, da uno a quattro mesi;
- 12%, da cinque a otto mesi;
- 16%, da nove a 12 mesi.

Indennità per degenza ospedaliera - È corrisposta nella misura del **16%, 24% o 32%** dell'importo calcolato dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell'anno di inizio della degenza, in base ai **contributi** versati nei 12 mesi precedenti il ricovero:

- 16%, da uno a quattro mesi;
- 24%, da cinque a otto mesi;
- 32%, da nove a 12 mesi.

PRESTAZIONI – MALATTIA E DEGENZA OSPEDALIERA

Le indennità di malattia, di degenza ospedaliera e di malattia di cui all'art. 8, c. 10, l. 81/2017 spettano solo se ricorrono contemporaneamente i seguenti requisiti:

- nei 12 mesi precedenti l'evento di malattia/ricovero, risulta accreditato **almeno un mese di contribuzione** piena alla Gestione Separata;
- nell'anno solare che precede quello dell'evento di malattia/ricovero, il **reddito individuale**, soggetto a contributo presso la Gestione Separata, non sia superiore al 70% del massimale contributivo, valido per lo stesso anno.

Per avere diritto all'indennità, il lavoratore deve farsi rilasciare il **certificato di malattia** dal medico curante che provvede a inviarlo **online all'INPS**. Per l'erogazione della prestazione economica di **malattia** è possibile presentare la **domanda** mediante il servizio INPS dedicato, entro il termine di prescrizione di un anno calcolato dal giorno successivo alla fine della malattia (circ. INPS 6/4/2012, n. 52; determinazione n.277/2011).

PRESTAZIONI – MALATTIA E DEGENZA OSPEDALIERA

Per gli eventi di **degenza ospedaliera**, la trasmissione della **domanda** è **obbligatoria** (d.m. 12 gennaio 2001) e deve essere presentata **entro 180 giorni dalla data di dimissioni**. La domanda deve essere presentata all'INPS attraverso il servizio dedicato (circ. INPS 6/4/2012, n. 52).

PRESTAZIONI – MATERNITA'

Il servizio permette di chiedere l'indennità per maternità/paternità. L'indennità è riconosciuta alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata non pensionati e non iscritti ad altre forme previdenziali.

La **tutela della maternità** si sostanzia in un'indennità economica riconosciuta alle **lavoratrici iscritte alla Gestione Separata** durante la gravidanza e il puerperio, a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

Se la madre non può beneficiare della maternità, la tutela spetta al padre (**congedo di paternità**).

Il diritto all'indennità è previsto anche in caso di adozione o affidamento preadottivo di minori.

PRESTAZIONI – MATERNITA'

La tutela è rivolta alle **lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS non pensionati, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**, in possesso del requisito contributivo previsto dalla legge per finanziare le prestazioni economiche di maternità.

È necessario possedere i seguenti requisiti:

- nei 12 mesi antecedenti il periodo di maternità/paternità, aver maturato almeno **una mensilità di contribuzione con aliquota piena** versata alla Gestione Separata (art. 2, c. 26, legge 335/1995);
- in virtù del principio di **automaticità delle prestazioni**, l'indennità di maternità o paternità è garantita alle **lavoratrici e ai lavoratori parasubordinati** anche in caso di mancato versamento del contributo mensile da parte del committente (articolo 64-ter, d.lgs.151/2001).

L'automaticità delle prestazioni **non ha valore per i liberi professionisti** iscritti alla Gestione Separata, responsabili dell'adempimento dell'obbligazione contributiva, quali, ad esempio, i liberi professionisti iscritti alla Gestione stessa.

PRESTAZIONI – MATERNITA'

Il periodo di maternità inizia **due mesi prima** della data presunta del parto e si conclude **tre mesi dopo** la data effettiva del parto. Il periodo indennizzabile può essere **superiore ai cinque mesi più il giorno del parto**, nel caso in cui la data del parto effettiva è successiva alla data presunta del parto, i giorni intercorrenti tra le due date sono indennizzati in aggiunta, la data del parto è antecedente alla data presunta del parto.

I giorni non goduti prima della data presunta si aggiungono dopo i tre mesi di post partum, anche nel caso in cui il parto avvenga prima dell'inizio del periodo indennizzabile di maternità.

Le lavoratrici gestanti hanno la facoltà di **rinvviare l'inizio del periodo di maternità** al mese prima della data presunta del parto (cd. flessibilità), se la prosecuzione dell'attività lavorativa all'ottavo mese di gestazione non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice o del nascituro (cfr. art. 20 del d.lgs. 151/2001 e paragrafo 2.2. della circ. INPS 16/11/2018 n. 109), alla data effettiva del parto (o alla data presunta del parto) per fruire dei **cinque mesi di maternità dopo la data del parto** (o dopo la data presunta del parto), se la prosecuzione dell'attività lavorativa non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice o del nascituro (cfr. art.16, comma 1.1. del d.lgs. 151/2001 e paragrafo 2. circ.INPS 12/12/2019+ n. 148).

PRESTAZIONI – MATERNITA'

L'indennità è pari all'80% di 1/365 del reddito derivante da:

- attività di collaborazione coordinata e continuativa;
- attività libero professionale, utile ai fini contributivi, nei limiti del massimale annualmente previsto.

Nel caso di **rapporto parasubordinato**, viene preso a riferimento il reddito di 12 mesi, risultante dai versamenti contributivi riferiti al lavoratore interessato, sulla base della dichiarazione del committente.

Nel caso di **attività libero-professionale**, viene preso a riferimento, per ciascuno dei mesi d'interesse, 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi da attività libero professionale relativa all'anno o agli anni in cui sono ricompresi i 12 mesi.

Il diritto all'indennità **si prescrive entro un anno e decorre dal giorno successivo** la fine del periodo indennizzabile di maternità (o paternità).

PRESTAZIONI – ISCRO

Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa è stata istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 386-400, l. 178/2020) e riconosciuta a regime, a partire dal 1° gennaio 2024, con la legge di bilancio 2024 (art. 1, commi 142-155, l. 213/2023).

Il servizio permette di ottenere un'indennità agli iscritti alla Gestione Separata. Contributo erogato per sei mesi senza accredito di contribuzione figurativa. Incompatibilità con pensioni, NASpI, DIS-COLL, ALAS, indennità discontinuità lavoratori spettacolo, Assegno di Inclusione e cariche politiche.

Si rivolge ai lavoratori iscritti alla **Gestione Separata** che esercitano attività di **lavoro autonomo** come professione abituale (art. 2, comma 26, l. 335/1995).

L'indennità è erogata per **sei mesi**, a partire dal giorno successivo alla data di invio della domanda; non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa.

PRESTAZIONI – ISCRO

L'importo è pari al **25%**, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda. Ad esempio, se il reddito dichiarato per gli anni 2021 e 2022 è pari rispettivamente a 6 mila euro e a 5 mila euro, si deve determinare la media del reddito (6.000 euro + 5.000 euro = 11.000 euro / 2 = 5.500 euro), dividere il risultato per due (base semestrale 5.500 euro / 2 = 2.750 euro) e moltiplicare il risultato per il 25% (2.750 euro x 25% = 687,50 euro).

L'indennità non deve essere inferiore a **250 euro** e non deve superare gli **800 euro mensili**.

Gli importi sono calcolati ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.

PRESTAZIONI – ISCRO

La prestazione concorre alla formazione del reddito e non comporta accredito di contribuzione figurativa.

Verrà considerato solamente il reddito da attività lavorativa autonoma ed esposto nella dichiarazione dei redditi nel quadro RE, RH o LM, nel caso rispettivamente di:

- attività professionale individuale;
- partecipazione a studi associati;
- soggetti in regime forfettario.

Non verrà considerato il reddito da lavoro:

- dipendente;
- parasubordinato;
- da partecipazione a impresa.

I beneficiari dell'indennità ISCRO sono tenuti a partecipare a **percorsi di aggiornamento professionale**.

PRESTAZIONI – ISCRO

La legge 213/2023 stabilisce che il diritto decade per:

- cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità (art. 1, comma 151);
- titolarità di trattamento pensionistico diretto (art. 1, comma 144, lett. a), e comma 146);
- iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 1, comma 144, lett. a), e comma 146);
- titolarità dell'Assegno di inclusione (art. 1, comma 144, lett. b), e comma 146).

PRESTAZIONI – DIS-COLL

Breve cenno

indennità mensile di disoccupazione è una misura di sostegno al reddito per cessazioni involontarie dal lavoro, rivolta agli iscritti alla Gestione Separata INPS in stato di disoccupazione e con almeno un mese di contribuzione (art. 15, d.lgs. 22/2015).

Si rivolge agli **iscritti** in via esclusiva alla **Gestione Separata INPS**, non pensionati e privi di partita IVA.

Il requisito dell'iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata è soddisfatto se non c'è sovrapposizione tra il rapporto di collaborazione, assegno o dottorato di ricerca e altra attività lavorativa (ad esempio, il rapporto di lavoro subordinato).

Spetta a collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, **assegnisti di ricerca** e **dottorandi di ricerca** con borsa di studio.

Non spetta a collaboratori titolari di pensione, titolari di partita IVA e amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

PRESTAZIONI – DIS-COLL

Come la NASPI decorre:

- **dall'ottavo giorno successivo alla cessazione** del rapporto di collaborazione o assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno;
- dal **giorno successivo alla presentazione della domanda**, se è presentata oltre l'ottavo giorno successivo alla **cessazione**;
- **dall'ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera**, se la domanda è presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati;

dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata dopo il termine del periodo di **maternità o di degenza ospedaliera** ma entro i termini di legge.

PRESTAZIONI – DIS-COLL

La DIS-COLL:

- è corrisposta **ogni mese**, per una durata pari ai **mesi di contribuzione** accreditati fra il 1° gennaio dell'anno che precede l'evento di cessazione del lavoro e l'evento stesso;
 - ha una **durata massima di 12 mesi**. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. Per "**mesi di contribuzione o frazioni di essi**" si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio.
- È riconosciuta, per il periodo di fruizione della prestazione, una **contribuzione figurativa** in base al reddito medio mensile **entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL** per l'anno in corso.

PRESTAZIONI – DIS-COLL

La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante dai rapporti di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio relativo al periodo di osservazione, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

L'indennità:

- è pari al 75% del reddito medio mensile se il reddito medio mensile è pari o inferiore, per il 2025, a **1436,61 euro**;
 - è pari al 75% di 1.436,61 euro incrementato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo;
- non può comunque superare una **misura massima** che per il 2025 è pari a **1.562,82 euro**;
- si riduce ogni mese del 3% a partire dal primo giorno sesto mese di fruizione.

PRESTAZIONI – DIS-COLL

Il beneficiario decade dall'indennità nei seguenti casi:

- **perdita dello stato di disoccupazione;**
- **inizio di un'attività di lavoro autonoma**, di impresa individuale o un'attività parasubordinata, dalla quale derivi un reddito pari o inferiore a 5.500 euro, **senza aver comunicato all'INPS, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, il reddito** che presume di trarre da questa attività. Se questa attività era preesistente alla data di presentazione della domanda, il termine di 30 giorni decorre dalla data di presentazione della domanda;
- **rioccupazione** con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
- **titolarità di trattamenti pensionistici diretti;**
- **titolarità o acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità** (fa eccezione se il beneficiario opta per l'indennità DIS-COLL);
- **partecipazione non regolare alle iniziative di attivazione lavorativa** e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti (art. 7, d.lgs. 22/2015) con decurtazione di una frazione o di un'intera mensilità di prestazione, fino alla decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione (art. 21, d.lgs.150/2015).



GRAZIE PER L'ATTENZIONE
E
BUON LAVORO

LUIGINO ZANELLA
CRISTINA LANZILLOTTA